



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA**

composta dai seguenti Magistrati:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dott. Maurizio TOCCA       | Presidente           |
| Dott. Vincenzo PERGOLA     | Consigliere relatore |
| Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8207 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **DE COSTANZO Giovanni** nato a Napoli il 09/01/1953 C.F.: DCSGNN53A09F839Q, **GIORDANO Raffaele**, nato a Potenza il 29/04/1968 C.F.: GRDRFL68D29G942N, **MONTAGANO Giuseppe** nato a Napoli il 03/10/1958 C.F.: MNTGPP58R03F839X, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Donnoli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Potenza alla via Rosica n. 18; **MARRA Mario** nato a Napoli il 10/04/1950 C.F.: MRRMRA50D10F839D, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pedota ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in corso Garibaldi n. 32; **MILETI Libero**, nato a Potenza il

04/10/1959 e C.F.: MLTLBR59R04G942Q, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza in via S. Vito n. 12/bis;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 maggio 2015, con l'assistenza del Segretario dott. Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo Pergola, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio e gli avv.ti Donnoli, Pedota e Claudia Toma, quest'ultima su delega dell'avv. Cristiani, per i convenuti;

Ritenuto in

### **FATTO**

Riferisce la Procura contabile di aver iniziato l'attività istruttoria dopo aver ricevuto il rapporto informativo del 24/07/2013 con il quale la Guardia di Finanza – Compagnia di Lauria – segnalava un presunto danno erariale concernente l'acquisto e la mancata utilizzazione di apparecchiature tipo ecotomografi digitali portatili da parte dell'A.S.L. n.3 di Lagonegro.

L'ulteriore attività istruttoria delegata alla G.d.F. - e versata agli atti - ha permesso di ricostruire la vicenda per cui è causa nei seguenti termini.

Con determina n.692 del 23 maggio 2006 del Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, veniva istituito un Gruppo di lavoro avente il compito di

verificare l'adeguatezza e la congruità della configurazione delle ambulanze per l'emergenza-urgenza, come definita nell'ambito del lotto 6 di Consip SpA, rispetto agli obiettivi e le esigenze del servizio di soccorso territoriale in Basilicata.

Il Gruppo di lavoro risultava composto da:

- Dott. MILETI Libero, dirigente di Basilicata Soccorso, in qualità di coordinatore;

- Ing. DE COSTANZO Giovanni, dirigente dell'Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi del Dipartimento Salute SSSPC;

- Dott. GHERBI Andrea, dirigente dell'Ufficio Formazione ed Aggiornamento e Politiche del Personale del SSR del Dipartimento Salute SSSPC;

- Ing. BONIFAZI Fedele, in qualità di consulente dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie del Dipartimento Salute SSSPC;

- Ing. CHIAROLLA Emilio, in qualità di consulente dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie del Dipartimento Salute SSSPC;

- Dott. FRITTELLA Genuario;

- Dott. GIORDANO Raffaele.

Il Gruppo di lavoro si riuniva nei giorni 09/06/2006, 13/06/2006, 15/06/2006, 14/07/2006, e dal verbale n. 4 della riunione tenutasi l'ultimo giorno innanzi indicato – assenti sia il Dott. Frittella che il Dott. Giordano – si rileva che: *““Nel corso della riunione il Dr. Mileti e l'Ing. De Costanzo prospettano la possibilità di far quotare in opzione l'ecografo in sede di gara”.*

La relazione finale sull'attività svolta dal Gruppo di lavoro, approvata dai componenti all'unanimità, conteneva l'indicazione di tutte le verifiche tecniche effettuate, la valutazione della congruità dei prezzi sia per le componenti di base che per le componenti opzionali, fra le quali veniva inserito l'Ecotomografo portatile multidisciplinare per un importo unitario di € 25.000,00, così come confermato a pagina 17 dell'Appendice 1, N – Opzioni della relazione stessa.

In detta relazione veniva inoltre specificato che:

*“Come già riferito nella riunione del 9 giugno u.s. e ribadito con memoria scritta a verbale della riunione del 14 luglio us dal Dr. R. Giordano, è in corso di definizione un Intervento attuativo della Misura IV.14 del POR Basilicata che prevede il finanziamento, per un valore di 3 euro a favore dei Comuni in area rurale ai sensi della programmazione comunitaria, di poliambulatori mobili con finalità di erogazione di servizi essenziali di tipo sanitario e socio-sanitario a beneficio delle popolazioni rurali.*

*E' stato evidenziato che ciò tuttavia va programmato e realizzato con attenzione specifiche alle esigenze di gestione dei mezzi acquisiti, nel rispetto sia dei fabbisogni finanziari che delle modalità di erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari come previste dal Servizio Sanitario Nazionale, sia della occorrenza di evitare situazioni di sovrapposizione e duplicazione; si rende quindi imprescindibile una forma di coordinamento con il Servizio Sanitario regionale ed in particolare con la rete di emergenza-urgenza che ha quali snodi territoriali di tali servizi i PTS e presso di essi i mezzi mobili attrezzati*

*e medicalizzati secondo le necessità; in ogni caso, quindi, l'analisi dei fabbisogni presenti nell'attuale fase programmatica e gestionale dei servizi territoriali di emergenza-urgenza e di diffusione territoriali delle prestazioni di tipo sanitario di primo livello assimilabili a prestazioni di tipo ambulatoriale a livello locale, suggerisce di definire una configurazione tale da consentire un utilizzo contestuale dei mezzi mobili per funzionalità di emergenza-urgenza e di poliambulatorio mobile a fini di servizi essenziali per le popolazioni in area rurale, consentendo così di conseguire proficue economie di scopo ed evitare duplicazioni di spese nel rispetto della natura e delle caratteristiche del servizio sanitario nazionale e degli obiettivi della programmazione comunitaria delle politiche regionali di coesione nelle aree rurali; circa le modalità concrete con cui realizzare tale congiunzione, il Gruppo rinvia alle sedi appropriate di definizione degli strumenti di programmazione e di progettazione;”.*

Seguiva la determina dirigenziale n.7202 dell'08/08/2006 con cui il Dott. Giuseppe Montagano, Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata, prendeva atto della relazione finale del Gruppo di Lavoro che concludeva i compiti assegnati con D.D. 7202/2006/D/692.

La Giunta regionale con delibera n.1857 del 05/12/2006 delegava la ex-ASL 3 di Lagonegro ad attivare le procedure di gara per l'acquisto di n.50 ambulanze e di destinare le economie all'acquisto di ecotomografi, da effettuare con successiva procedura di gara e nei

limiti degli importi che si sarebbero resi disponibili sulla base delle seguenti valutazioni:

*“CONSIDERATO che, sulla base delle richieste del Direttore di Basilicata Soccorso formulate nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro, risulta essere necessario procedere all'acquisto di n.50 ambulanze da assegnare in dotazione ai punti di soccorso con funzionalità di emergenza urgenza e servizi ambulatoriali mobili, per potenziare e rinnovare la dotazione di mezzi in connessione con l'entrata a regime del servizio di emergenza-urgenza 118;*

*RITENUTO che una configurazione come quella proposta consentirà di erogare servizi di emergenza-urgenza ed anche prestazioni di tipo sanitario di primo livello assimilabili a prestazioni ambulatoriali a livello locale (p.e., controllo pressorio, prelievi ematici, controlli ecocardiografici, controlli diabetologici, prelievi per screening, controllo del glaucoma, ecc.), ottimizzando consumi e costi di gestione dei servizi ed evitando quindi rischi di duplicazione di spese secondo gli indirizzi di finanza pubblica, e contestualmente favorendo una più agevole e meno onerosa accessibilità ai servizi degli utenti disagiati e domiciliati soprattutto nelle zone rurali del territorio regionale”.*

Con delibera n.285 dell'11/05/2007 del Direttore Generale Mario Marra, veniva indetta dalla stessa USL n.3 la gara a procedura aperta per l'acquisto di apparecchiature medicali fisse e mobili, dispositivi medici di soccorso da installare sulle ambulanze di soccorso destinate ad ambulatorio mobile e servizio emergenza-urgenza nelle sedi rurali,

distinta in n.4 lotti di cui 1 opzionale: Lotto 1) ..... *Lotto 4) OPZ n.21 ecotomografi portatili multidisciplinari ed accessori.* Veniva confermato l'approvazione dei capitolati, la pubblicazione bando di gara su G.U.C.E. e G.U.R.I. e la pubblicizzazione su quotidiani locali e nazionali.

Con determinazione dirigenziale n.211 del 28.03.2008 a firma del dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie e investimenti del sistema salute della Regione Basilicata Dott. Raffaele Giordano, veniva autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta ai fini dell'acquisto degli ecotomografi.

Con successiva deliberazione del 27/05/2008 n.293 il Direttore Generale Marra approvava i verbali della Commissione di gara e deliberava di procedere ai relativi affidamenti; la fornitura del Lotto 4) di n.21 ecotomografi digitali portatili mod. LOGIQ BOOK XP, per un importo di € 357.000,00 più IVA, per un totale di € 428.400,00, veniva aggiudicata alla ditta GE Medical Systems Italia S.P.A. che, a garanzia delle proprie obbligazioni, sottoscriveva una polizza fidejussoria di € 17.850,00: il 30/07/2008, con rep. n.742, veniva stipulato il contratto per la fornitura in oggetto.

Seguiva la consegna di quanto previsto nel contratto di fornitura, e poi, in data 22/12/2008 con nota n.2505/08 a firma del Dott. Libero Mileti, Responsabile 118, Basilicata Soccorso notificava alla citata ditta l'esito positivo del collaudo delle suddette forniture e prendeva in carico le costose apparecchiature fornite.

Con determina n.7/000081 del 17 marzo 2009 il Direttore

dell'Area Tecnico Logistica dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n.3 di Lagonegro disponeva la liquidazione, alla ditta GE Medical System Italia S.P.A., della fattura n.19793 del 26/09/2008 di €428.400,01 (IVA inclusa), concernente la fornitura di n.21 ecotomografi e con ordinativo di pagamento n.2009/924 emesso il 18/05/2009 di € 428.400,01, veniva saldata la fattura della ditta in oggetto.

Sottolinea il Requirente che alla procedura innanzi descritta seguiva un lungo periodo di "silenzio" sulla vicenda di oltre quattro anni, rotto solo in data 12/03/2013, allorchè il Dott. Mileti comunicava ufficialmente al Direttore Sanitario dell'ASP, Dott. Cugno, le sedi di assegnazione degli ecotomografi digitali acquistati, con l'indicazione del numero di serie di ognuno. Le sedi erano le seguenti:

Potenza 1; Potenza 2; Senise; Matera; Grassano; Tinchì; Stigliano; Melfi; Lauria; Villa d'Agri; Venosa; Elicottero MT; Elicottero PZ; Madre Teresa C.; PSA Villa d'Agri; PSA Lagonegro; PSA Melfi; PSA Matera; PO Tricarico; Ambulatorio Rotonda; Distretto di Avigliano.

Evidenzia poi l'attore pubblico che, nel corso delle indagini delegate, oltre alla verifica dell'esatta ubicazione degli ecotomografi, i militari della G.d.F. provvedevano a controllare, attraverso l'accensione dello strumento, se il software forniva i dati degli esami diagnostici effettuati, i GB totali e lo spazio libero del disco delle immagini, nonché a visualizzare la lista dei beneficiari delle prestazioni diagnostiche.

Tale attività investigativa veniva effettuata su tutti gli



ecotomografi oggetto d'indagine, al fine di avere il quadro completo dell'utilizzo di tali apparecchiature, ed inoltre venivano coinvolti anche i responsabili delle strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione Basilicata ove insistevano i macchinari, con la formale richiesta agli stessi di informazioni circa il loro effettivo utilizzo.

Dalle indagini emergeva che l'ecotomografo non veniva utilizzato nelle seguenti sedi:

POSTAZIONE 118 PTS MIKE 1 – POTENZA

BASE H.E.M.S. DI POTENZA ELISUPERFICIE

D.I.R.E.S. - Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Sanitaria di Potenza

OSPEDALE DI VENOSA PTS 118

OSPEDALE DI MELFI POSTAZIONE 118

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE DI MELFI

OSPEDALE TINCHI DI PISTICCI POSTAZIONE 118

PUNTO TERRITORIALE DI SOCCORSO MIKE 10 di Stigliano (MT)

OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE (MT) – PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE – ELICOTTERO

DISTRETTO SANITARIO DI SENISE POSTAZIONE 118

OSPEDALE DI LAURIA – POSTAZIONE 118

A.S.M. MATERA POSTAZIONE 118 – AMBULANZA MIKE 6

DISTRETTO SANITARIO – GRASSANO.

Mentre risultavano utilizzati impropriamente come

apparecchiature “fisse” nel:

DISTRETTO SANITARIO DI AVIGLIANO (PZ)

POLIAMBULATORIO MADRE TERESA DI CALCUTTA DI  
POTENZA

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI POSTAZIONE 118

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE DISTRETTUALE ROCCO MAZZARONE -  
TRICARICO

OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI LAGONEGRO

POLIAMBULATORIO DI ROTONDA.

*Esponde l'atto introduttivo del giudizio che “su n.21 ecotomografi acquistati, ben 14 risultavano non utilizzati, oppure utilizzati in maniera episodica e sporadica nelle strutture di assegnazione a conferma del fatto che il loro acquisto era avvenuto al di fuori di qualsiasi logica programmatoria e/o studio di fattibilità della loro concreta utilizzabilità e fruibilità da parte dei cittadini lucani” .*

Ritenendo quindi sussistente un danno alle finanze della Regione Basilicata di € 285.600,00 quale conseguenza immediata e diretta dell'incauto oneroso acquisto di almeno 14 ecotomografi portatili poi rimasti per lungo tempo inutilizzati, con evidente compromissione della loro funzionalità nonché intervenuta obsolescenza, la Procura provvedeva ad emettere il previsto “invito a dedurre” nei confronti degli odierni convenuti, e, non avendo poi ritenuto le giustificazioni addotte in sede di contraddittorio preliminare sufficienti a superare le contestazioni mosse, li ha evocati nel presente giudizio.

Sostiene l'atto introduttivo del giudizio che *“dall'espletata istruttoria, abbia trovato conferma l'ipotizzata addebitabilità di un danno alle finanze della Regione Basilicata quale conseguenza dell'acquisto di almeno 14 ecotomografi portatili ab origine destinati ad ambulanze utilizzate per il servizio di emergenza-urgenza e, dunque, incompatibili - sotto un profilo fattuale - con una funzione ambulatoriale seppure mobile che, infatti, non risulta essere mai stata svolta ad oltre un lustro dal censurato acquisto.*

*Quest'ultimo, inoltre, risulta essere stato effettuato in base ad una gara bandita senza attendere la previa indispensabile quantificazione delle economie eventualmente derivanti dalla gara di acquisto delle ambulanze - come disposto dalla Regione - e senza alcuna previa indispensabile attività programmatica circa l'utilizzo che realisticamente si sarebbe potuto fare di dette costose apparecchiature diagnostiche tenendo conto delle professionalità disponibili..... la loro successiva accertata inutilizzazione quinquennale è ascrivibile certamente ad un “frettoloso” acquisto delle stesse non preceduto da alcun serio studio di fattibilità e concreta attività programmatica: in tal senso è stato dagli odierni convenuti totalmente disatteso il deliberato della giunta regionale della Basilicata che, con delibera n.1857 del 2006 aveva sì disposto l'acquisizione di ecotomografi portatili ma solo sull'evidente presupposto (implicito) della loro concreta utilizzabilità da parte delle strutture sanitarie al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini della regione abitanti in zone non ben collegate con i presidi sanitari.*

*Dunque non può parlarsi di scelta politico/discrezionale irragionevole, ma solo di decisione dell'organo politico basata su un'istruttoria amministrativa gravemente carente che non aveva tenuto in debito conto le concrete possibilità di utilizzo delle predette apparecchiature e, quindi, l'utilità e la convenienza della relativa spesa, quale incidente sul bilancio sanitario regionale con conseguente distrazione dei relativi fondi da più congrue possibilità di utilizzo".*

Le censure attoree proseguono evidenziando che l'acquisto degli ecotomografi è stato realizzato "senza alcuna verifica della concreta utilizzabilità delle autoambulanze anche come ambulatori mobili. Non vi è stato alcuno "studio di fattibilità" ma solo un'onerosa fuga in avanti realizzata ancora una volta a spese del contribuente: si è trattato - in altri termini - di un acquisto avvenuto senza che nessuno si ponesse il doveroso interrogativo circa la possibilità di effettuare medicina clinico/diagnostica sul territorio rurale con le professionalità a disposizione ma solo sulla scorta di intenzioni velleitarie costituenti un ennesimo costoso "libro dei sogni", non consentibile a chi gestisce danaro pubblico", sostenendo che "detto apparecchio è adatto ad essere utilizzato essenzialmente da medici specialisti quali i radiologi che normalmente non fanno parte del personale sanitario addetto al soccorso e che è formato a fronteggiare l'emergenza". stigmatizzando poi anche "l'assenza perdurante di qualsiasi iniziativa volta a ricercare un utilizzo delle apparecchiature coerente con la loro natura fino a quando le indagini d'iniziativa della G.d.F. non hanno portato in

*emersione detti fatti”.*

Il danno che è derivato dal censurato acquisto è stato quantificato dall'attore in € 285.600,00, corrispondente alla spesa relativa all'acquisto dei 14 apparecchi risultati inutilizzati (€ 20.400 l'uno), specificando *“si è ritenuto, invece, di considerare compensato il danno per le altre apparecchiature mobili con l'utilità dalle stesse ricavata ove risultate significativamente (seppure impropriamente) utilizzate quantomeno in postazioni fisse”.*

Il P.M. ha indicato come responsabili del danno innanzi specificato: MILETI Libero, quale direttore del DIRES – Basilicata Soccorso, DE COSTANZO Giovanni, quale responsabile regionale della programmazione sanitaria, MONTAGANO Giuseppe, Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, GIORDANO Raffaele, quale dirigente dell'Ufficio risorse finanziarie e investimenti del sistema salute della Regione Basilicata e MARRA Mario, quale direttore generale dell'ASL di Lagonegro.

Secondo la tesi accusatoria gli odierni convenuti nelle rispettive qualità di alti dirigenti del sistema sanitario regionale, hanno tutti concorso nonostante la loro professionalità alla verifica del danno qui ipotizzato in quanto, prima di proporre e decidere l'acquisto delle attrezzature in oggetto, avrebbero dovuto accertarsi dell'effettiva necessità delle stesse nonché della effettiva possibilità di utilizzarle sulle ambulanze del 118 per farne degli ambulatori mobili, censurando anche il fatto che nessuno di essi ha poi provveduto a *“segnalare tempestivamente la mancata utilizzazione di tali apparecchiature sulle*

*ambulanze cercando di individuare modalità alternative per rendere l'acquisto delle stesse almeno parzialmente produttivo: nessuna provvista aggiuntiva di personale né predisposizione di corsi di formazione, risulta essere stata proposta, suggerita o deliberata sicchè esse sono rimaste per la maggior parte inutilizzate finendo per anni nel dimenticatoio fino all'obsolescenza a scapito di qualsiasi canone di efficienza della spesa sanitaria che è stata così appesantita da costi assolutamente evitabili o indirizzabili al soddisfacimento di ben altre esigenze della collettività".*

In particolare, circa le singole responsabilità, specifica l'attore:

*a) "MARRA Mario, direttore generale della ex USL n.3 di Lagonero è ritenuto corresponsabile del rilevato danno per aver proceduto con deliberazione n.285/2007 ad indire la gara per l'acquisto anche del lotto opzionale in contemporanea con l'acquisto delle ambulanze disattendendo le previsioni contenute nella DGR n.1857/2006 contribuendo così alla creazione di un'aspettativa da parte della ditta vincitrice GE Medical System Italia SPA che certamente era giuridicamente tutelata essendo previsto nel disciplinare di gara l'aggiudicabilità del lotto opzionale "su espressa richiesta del Dipartimento salute" in caso di aggiudicazione di sufficienti economie d'asta. Tale anomala decisione, contrastante con la previsione della delibera di G.R. n.1857/2006, ha finito per impedire qualsiasi previa valutazione delle economie e non ha consentito l'effettuazione di una specifica valutazione e programmazione del concreto utilizzo delle predette apparecchiature diagnostiche mobili,*

*quasi mai presenti ad oggi nelle ambulanze operanti nel resto d'Italia.*

*b) MILETI Libero, quale responsabile del servizio 118, è ritenuto corresponsabile del rilevato danno per avere proposto l'acquisto di dette apparecchiature senza alcuna valutazione della sussistenza di idonea provvista quali-quantitativa di personale del 118 per la loro utilizzazione; ha proceduto poi al collaudo delle stesse all'atto della loro consegna senza curarsi del loro impiego anche solo teorico. Infatti il Mileti risulta avere posto in essere un comportamento dapprima attivo (suggerimento acquisto ecotomografi) e poi omissivo (mancanza di qualsiasi iniziativa volta a renderli utilizzabili) inescusabilmente negligente in quanto, a fronte di una fornitura collaudata il 22 dicembre 2008 si è limitato a scaricare le apparecchiature presso le varie sedi di stazionamento delle ambulanze senza curarsi della utilizzabilità di detta strumentazione da parte delle strutture assegnatarie che sono state formalmente individuate solo in una sua nota del 12 marzo 2013. In detto periodo di tempo non risulta esservi stato alcun concreto tentativo di utilizzazione di detti costosi macchinari per lo scopo per il quale erano stati acquistati né di segnalazione qualificata della loro mancata utilizzazione ai vertici regionali della sanità lucana.*

*c)GIORDANO Raffaele quale direttore dell'ufficio risorse finanziarie e investimenti del sistema salute è ritenuto corresponsabile del rilevato danno per avere avallato la procedura di acquisto degli ecotomografi con determina n.211/2008 senza rilevare la mancanza di previa attività programmatica circa la loro concreta utilizzabilità e*

*senza rilevare che si era proceduto ad indire una gara per il loro acquisto disattendendo le indicazioni contenute nella DGR n.1857/2006 che aveva disposto una autonoma, eventuale e successiva gara per tale acquisto previa ovvia rivalutazione dell'interesse pubblico ad utilizzare in tal modo le eventuali economie di spesa rinvenienti dall'esperimento della previa gara per l'acquisto delle ambulanze.*

*d) DE COSTANZO Giovanni quale dirigente della Regione Basilicata e componente del gruppo di lavoro per l'acquisto delle ambulanze del 118, è ritenuto corresponsabile del rilevato danno perché nonostante rivestisse la funzione di responsabile dell'Ufficio Pianificazione sanitaria e verifica degli obiettivi del Dipartimento salute, propose anch'egli di "quotare in opzione" gli ecotomografi concorrendo alla determinazione dell'acquisto degli stessi senza poi mai verificare la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini residenti in zone disagiate o rurali e senza mai promuovere alcuna iniziativa programmatoria volta a consentirne un congruo utilizzo, il tutto tenendo all'oscuro la giunta regionale delle problematiche tecnico-pratiche sottese all'acquisto di dette apparecchiature.*

*e) MONTAGANO Giuseppe, quale direttore generale del Dipartimento sicurezza e salute della Regione Basilicata viene ritenuto corresponsabile del danno rilevato in quanto a lui era commessa la formulazione della richiesta degli acquisti opzionali avvenuta sulla scorta di una sua pilatesca "presa d'atto" della relazione finale della Commissione tecnica insediata per l'acquisto*



*delle ambulanze senza avere sollevato alcun dubbio sulla stessa e senza avere mai evidenziato la concreta necessità di procedere - prima dell'acquisto degli ecotomografi mobili - ad uno studio di fattibilità dell'utilizzo degli stessi su ambulanze del servizio emergenza 118 né peritandosi di rimediare in qualche modo al loro incauto acquisto attraverso l'approntamento di strutture umane adeguate pur avendo sempre rivestito ruoli di primo piano nel sistema sanitario regionale anche con incarichi di formazione e pianificazione".*

Pertanto il P.M. contabile ha concluso affinché gli odierni convenuti siano condannati a risarcire la Regione Basilicata nella misura complessiva di **€ 285.600,00** oltre accessori di legge e spese di giustizia, proponendo la seguente ripartizione dell'addebito in ragione del contributo causale fornito da ciascuno e ritenendo prevalente quello del dott. Mileti:

DE COSTANZO Giovanni: 15 %, pari ad € 42.840,00;

GIORDANO Raffaele: 15%, pari ad € 42.840,00;

MARRA Mario: 15%, pari ad € 42.840,00;

MILETI Libero: 40%, pari ad € 114.240,00;

MONTAGANO Giuseppe: 15,%, pari ad € 42.840,00.

In difesa del dott. Mileti si è costituito in giudizio l'avv. Cristiani, depositando memoria nella quale preliminarmente eccepisce l'avvenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento azionato dall'avversa parte. Nel merito il difensore, dopo aver sottolineato che le più qualificate società scientifiche e la letteratura medica sull'argomento da tempo sostengono l'affidabilità ed utilità

dell'ecografia quale strumento diagnostico/clinico a supporto della medicina d'urgenza, contesta l'assunto attoreo secondo il quale l'ecografo è apparecchio adatto ad essere utilizzato solo da medici specialisti quali i radiologi, poiché richiede professionalità che normalmente esulano dal personale medico addetto al primo soccorso, sostenendo ex adverso che la metodica ad ultrasuoni è patrimonio comune ormai di medici che operano in tutti i settori, e che anche il Ministero della Salute annovera tra le prestazioni erogabili dal 118 anche alcune che richiedono l'utilizzo dell'ecografia.

Il difensore si è poi soffermato a contestare l'accusa di negligenza derivante dall'aver provveduto all'assegnazione delle apparecchiature in trattazione (12.3.2013) a distanza di notevole tempo dal collaudo (22.12.2008), evidenziando che *“prima della loro assegnazione, era necessario procedere ad istruire coloro che le avrebbero utilizzate”*, puntualizzando che il primo corso di formazione per Eco-Fast obbligatorio per il personale medico del 118 fu organizzato nel dicembre 2009 presso la SIMEU (Scuola di Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza), a cui seguirono ulteriori corsi nel giugno 2010, e nell'ottobre e dicembre 2011, per cui, contrariamente all'assunto attoreo, il suo assistito si è mostrato operoso e diligente nell'assegnazione degli apparecchi e nella preparazione del personale al suo utilizzo. Ha ancora dedotto il difensore che gli ecotomografi sono apparecchiature “operatore dipendente” per cui è il medico in servizio sul mezzo di pronto soccorso che decide, secondo scienza e conoscenza, se avvalersi o meno di tale strumento, mentre ciò che

rileva e che l'operatore abbia a disposizione una strumentazione prevista dalle procedure ministeriali e che sia posto in grado di utilizzarle con competenza, cosa che il suo assistito ha fatto, cosicché non è ipotizzabile nei suoi confronti alcun comportamento gravemente colposo. Pertanto ha concluso confermando l'eccezione preliminare di prescrizione, e, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.

Nell'interesse del dott. Marra si è costituito in giudizio l'avv. Pedota, depositando memoria nella quale si sofferma lungamente ad evidenziare che il suo assistito, in qualità di Direttore Generale della ex ASL n. 3 di Lagonegro, si è limitato a dare doverosa esecuzione di quanto deciso dalla Giunta Regionale con delibera n. 1857/2006, indicando la gara per la prevista fornitura ed approvandone poi i risultati, secondo le indicazioni fornite anche dal Gruppo di lavoro (pagg. 17 e seguenti dell'Appendice della Relazione del suddetto gruppo); pertanto, secondo la prospettazione difensiva, la scelta di prevedere l'offerta opzionale non è frutto di iniziativa del suo assistito, ma indicazione del Gruppo di lavoro, così come quella di acquistare le apparecchiature di cui trattasi è riconducibile alla Giunta Regionale per "utilizzarle sulle ambulanze del 118 per farne degli ambulatori mobili". Il difensore ha poi contestato l'assunto attoreo secondo il quale l'aver previsto l'opzione dell'acquisto degli ecotomografi già in sede di gara per la fornitura delle ambulanze avrebbe creato "un'aspettativa da parte della ditta vincitrice ...giuridicamente tutelabile", avendo gli atti di gara espressamente

previsto che il lotto opzionale si sarebbe aggiudicato in via eventuale, su espressa richiesta del Dipartimento della Salute, e solo in caso di sufficiente economie d'asta, ed ulteriormente specificato che per la mancata aggiudicazione del lotto opzionale n. 4 le imprese concorrenti non avrebbero potuto vantare alcun diritto, compenso o rimborso spese. Evidenziando quindi che il dott. Marra non ha svolto alcun ruolo e non aveva alcuna competenza nella scelta di dotare le ambulanze degli ecotomografi anche per un impiego congiunto sia nel servizio di emergenza che in quello di poliambulatorio mobile, ma si è limitato a dare esecuzione a quanto deciso dagli organi competenti, il difensore ha concluso in via principale per il rigetto dell'avversa domanda, invocando in subordine l'applicazione del c.d. potere riduttivo.

In difesa dei convenuti dott. Montagano, dott. De Costanzo e dott. Giordano si è costituito in giudizio l'avv. Donnoli, depositando distinte memorie per ciascun assistito, nelle quali innanzitutto si sofferma ad evidenziare il corretto e legittimo "iter amministrativo" del procedimento che ha condotto al contestato acquisto.

In particolare, circa la posizione del dott. Montagano, sottolinea che, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento sicurezza e salute, ha prima istituito il Gruppo di lavoro con il compito di valutare la configurazione tecnica e la congruità dei prezzi delle ambulanze rispetto agli obiettivi del servizio di soccorso territoriale, e poi preso atto delle risultanze del lavoro svolto dal suddetto Gruppo che, sul punto in contestazione, appariva coerente con quanto evidenziato

dalla comunità scientifica che ritiene gli ecotomografi strumenti essenziali per la diagnosi di patologie in acuzie e in pazienti da rianimare, cosicchè non è configurabile nei suoi confronti alcun comportamento caratterizzato da grave colpa.

Circa la posizione dott. De Costanzo e dott. Giordano ha evidenziato che essi si sono limitati a formulare la proposta di acquisire le apparecchiature ecografiche con le eventuali economie di gara, per tutelare la salute dei cittadini “posto che gli ecotomografi... sono, secondo la comunità scientifica, strumenti essenziali per la diagnosi di patologie in acuzie e in pazienti da rianimare in condizioni cliniche critiche”, e pertanto il loro comportamento non può essere ritenuto gravemente colposo.

Il difensore ha poi argomentato circa l'assenza anche di un nesso di causalità tra l'eventuale danno derivante dal mancato utilizzo ed il comportamento dei suoi assistiti, atteso che non rientrava tra i loro compiti verificare l'effettivo utilizzo della strumentazione acquistata, che va eventualmente ascritta a coloro che li hanno ricevuti in uso.

Dopo aver anche eccepito l'insindacabilità della scelta di natura discrezionale -assunta sia dalla struttura burocratica, sia dalla Giunta regionale - di dotare gli automezzi di soccorso di ecotomografi, e la prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dalla Procura contabile, il difensore ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda.

Nel corso degli interventi all'odierna pubblica udienza, sia il P.M., sia i difensori intervenuti per i convenuti, hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti negli atti scritti precedentemente depositati,

confermando le conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

## **DIRITTO**

Va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, avanzata dagli avv.ti Cristiani e Donnoli.

Come è noto, l'art. 1, comma 2, della l.n. 20/1994 dispone che nei giudizi innanzi alla Corte dei conti *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

Giova brevemente ricordare che circa il momento nel quale si “verifica il fatto dannoso”, la del tutto prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, formatasi sul solco dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite sin dalla sentenza n. 62/A 1996, ha evidenziato che la decorrenza della prescrizione va ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo la condotta illecita, ma anche l'effetto lesivo della stessa, cioè il verificarsi del danno erariale che avviene con l'effettivo depauperamento delle finanze pubbliche.

Facendo applicazione del suddetto principio alla fattispecie all'esame, va constatato, da un verso, che il danno per cui è causa si è perfezionato con l'emissione dell'ordinativo di pagamento n. 924 del 18/5/2009, e da altro verso che la Procura contabile ha provveduto a notificare agli odierni convenuti il c.d. “invito a dedurre” - contenente

contestuale costituzione in mora, ed esplicito richiamo agli effetti previsti dagli artt. 1219 e 2943 c.c.. – nel periodo intercorrente tra il 15 aprile ed il 24 aprile 2014.

Ne consegue che deve ritenersi tempestivo l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte della Procura regionale, in quanto intervenuto entro il quinquennio previsto dall'art.1, comma 2, della legge n. 20/1994, e, pertanto, l'eccezione di prescrizione avanzata dai difensori va respinta.

Passando all'esame del merito, la Procura censura come inutile e quindi dannosa la spesa sostenuta per l'acquisto di 14 ecotomografi portatili, poiché il loro acquisto era avvenuto al di fuori di qualsiasi logica programmatoria e/o studio di fattibilità della loro concreta utilizzabilità, considerato che le indagini svolte dalla G.d.F hanno accertato la loro sostanziale inutilizzazione.

La vicenda per cui è causa ha origine con la determina n.7202/2006/D/692 del 23 maggio 2006, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale dott. Montagano, aveva istituito un Gruppo di lavoro, con il compito di *“Verificare l'idoneità della configurazione tecnica delle ambulanze oggetto della convenzione Consip Spa del 14/10/2005, rispetto agli obiettivi del servizio di soccorso territoriale in condizioni di entrata a regime dell'emergenza/urgenza 118”*; in pratica si trattava di indicare come adeguare le ambulanze e la loro dotazione strumentale previste in linea generale dalla menzionata convenzione Consip, alle specifiche esigenze del servizio di soccorso territoriale in Basilicata.

Come più ampiamente riportato “in fatto”, la relazione finale sull’attività svolta dal Gruppo di lavoro, approvata dai componenti all’unanimità, conteneva l’indicazione di tutte le verifiche tecniche effettuate, la valutazione della congruità dei prezzi sia per le componenti di base che per le componenti opzionali, e fra queste ultime venivano inseriti gli Ecotomografi portatili per un importo unitario di € 25.000,00, così come confermato a pagina 17 dell’Appendice 1, N – Opzioni della relazione stessa.

La proposta del Gruppo di lavoro relativo all’acquisto “opzionale” della suddetta strumentazione portatile veniva motivata con la necessità di “ *consentire un utilizzo contestuale dei mezzi mobili per funzionalità di emergenza-urgenza e di poliambulatorio mobile a fini di servizi essenziali per le popolazioni in area rurale*”.

La Giunta regionale con delibera n.1857 del 05/12/2006, faceva sostanzialmente propria la proposta del Gruppo di lavoro, delegando la ex-ASL 3 di Lagonegro ad attivare le procedure di gara per l’acquisto di n.50 ambulanze e decidendo di destinare le eventuali economie di gara all’acquisto di ecotomografi, da effettuare con successiva procedura di gara e nei limiti degli importi che si sarebbero resi disponibili, considerando, tra l’altro, che “ *una configurazione come quella proposta consentirà di erogare servizi di emergenza-urgenza ed anche prestazioni di tipo sanitario di primo livello assimilabili a prestazioni ambulatoriali a livello locale..... ottimizzando consumi e costi di gestione dei servizi ed evitando quindi rischi di duplicazione di spese secondo gli indirizzi di finanza pubblica, e*



*contestualmente favorendo una più agevole e meno onerosa accessibilità ai servizi degli utenti disagiati e domiciliati soprattutto nelle zone rurali del territorio regionale”.*

Emerge da quanto innanzi che, la contestata scelta di acquistare gli ecotomografi portatili, era finalizzata alla utilizzazione delle ambulanze per un duplice e distinto servizio, che avrebbe permesso di ottimizzare i costi e rendere un migliore servizio alle popolazioni rurali; gli strumenti portatili, infatti, erano ritenuti utili per il servizio di emergenza/urgenza svolto dalle ambulanze, anche se non indispensabili, come dimostra la scelta di acquistarli solo nell'eventualità di verificarsi di economie di gara e non come dotazione di base, ma evidentemente ha significativamente pesato nella scelta anche la prospettata possibilità di utilizzare le ambulanze pure come poliambulatorio mobile a servizio della popolazione rurale.

Tuttavia nessuno dei due previsti utilizzi ha trovato concreta attuazione, come dimostrano le puntuali ed incontestate sul punto indagini svolte dalla G.d.F., che hanno messo in luce un uso ben diverso da quello previsto per 7 dei 21 apparecchi mobili acquistati (impropriamente usati come postazioni fisse), ed una sostanziale inutilizzazione dei restanti 14 ecotomografi, essendo, la scelta di procedere all'acquisto, stata adottata in assenza di una seria programmazione, studio di fattibilità e concreta utilizzabilità sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili e disancorata dai criteri di economicità e di efficacia che devono reggere l'attività amministrativa, secondo la previsione recata dall'art. 1, comma 1,

della l.n. 241/1990.

In ordine al primo profilo, relativo all'utilizzo degli ecotomografi per il servizio di emergenza/urgenza, pur prendendo atto di quanto rappresentato dai difensori – versando copiosa letteratura medica sull'argomento - circa l' utilità dell'ecografia quale strumento diagnostico/clinico a supporto della medicina d'urgenza sostenuta dalle più qualificate società scientifiche e dalla letteratura medica, va evidenziato che l'utilità dello strumento (ritenuto comunque non indispensabile in una gradualità di scelte, atteso che l'acquisto era previsto come mera opzione in casi di economie di gara) andava comunque ponderata, in un giusto equilibrio tra costi e benefici, tenendo conto delle esigenze locali e delle professionalità esistenti, che evidentemente necessitavano di specifico addestramento all'uso.

La proposta di acquisto non è stata accompagnata da una contemporanea previsione di corsi di formazione, dal coinvolgimento nell'operazione e dalla responsabilizzazione del personale medico destinato alla utilizzazione degli apparecchi mobili, sicchè il mancato uso di essi appare l'ineludibile conseguenza di un acquisto "frettoloso" ed avulso dai criteri di economicità e di efficacia della spesa pubblica.

Il dott. Miletì, all'epoca dei fatti responsabile del servizio "Basilicata soccorso" poi diventato Dipartimento Interaziendale di Emergenza Sanitaria (DIRES), nello scritto difensivo, sostiene che il primo corso di formazione per Eco-Fast obbligatorio per il personale medico del 118 fu organizzato nel dicembre 2009 presso la SIMEU

(Scuola di Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza), a cui seguirono ulteriori corsi nel giugno 2010, e nell'ottobre e dicembre 2011.

Tuttavia, rileva il Collegio, che non è stata fornita alcuna prova a conforto di quanto sostenuto circa l'adeguato svolgimento dei corsi e la frequenza del personale medico.

Infatti, la parte convenuta, a sostegno del proprio assunto, si è limitata a depositare alcune brochure dei corsi organizzati dalla SIMEU - anche inconferenti rispetto alle date di svolgimento dei corsi indicate, in quanto riportanti come date dei corsi giugno 2014 ovvero di corsi da svolgersi a Velletri il 28 e 29 novembre 2013 - senza fornire alcun elemento dimostrativo delle modalità e del numero dei medici operanti presso il sistema di emergenza/urgenza della Basilicata che avrebbero frequentato i corsi.

Né dagli atti di causa emergono riscontri circa l'adeguatezza del percorso formativo organizzato, considerato quanto emerge dai depositati verbali relativi alle verifiche svolte dalla G.d.F.; infatti, alle domande poste dai militari circa l' utilizzo degli ecotomografi mobili assegnati alle ambulanze, un medico che prestava servizio sulle ambulanze della D.I.R.E.S. dal 2004, in data 3/9/2013, rispondeva: *“No, perché il macchinario necessita di un ambiente con poca luce e senza sollecitazioni che inevitabilmente l'ambulanza dà”*; un medico in servizio presso il PTS di Venosa dal 2005, in data 3/9/2013 rispondeva: *“ Non ho mai utilizzato l'apparecchio perché sulle ambulanze manca lo spazio per collocarlo in sicurezza ed impedire quindi che subisca danneggiamenti causati dalla marcia”*; un altro

medico in servizio presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Matera, in data 3/9/2013, rispondeva: *“Essendo uno strumento di diagnosi, viene utilizzato solo dai Dirigenti Medici strutturati nel PS”*.

Il quadro che emerge da quanto innanzi riportato, non depone certo per la presenza di personale medico che era stato formato circa l'utilità dell'ecografia quale strumento diagnostico/clinico a supporto della medicina d'urgenza sostenuta dalla letteratura medica.

Anche l'ulteriore motivazione posta a fondamento della decisione di acquistare gli ecotomografi portatili – individuata nella possibilità di utilizzare le ambulanze anche come poliambulatori mobili a servizio della popolazione rurale – appare avulsa da un adeguato contesto programmatorio e serio studio di fattibilità.

I convenuti non hanno fornito alcuna prova circa l'inserimento di detto servizio tra gli obiettivi del programma sanitario regionale, né la proposta è stata accompagnata da una seria ricognizione circa la possibilità di effettuare medicina clinico-diagnostica sul territorio periferico con le professionalità ed i mezzi a disposizione (le stesse ambulanze destinate a presidiare l'emergenza/urgenza).

In sostanza la spesa si è rivelata, anche sotto questo profilo, del tutto velleitaria, avulsa da un quadro programmatorio, ed irrispettosa dei criteri di economicità ed efficienza, tanto è vero che il servizio di medicina clinico-diagnostica sul territorio rurale non risulta essere mai partito.

Quanto innanzi induce il Collegio a condividere le censure attoree nei confronti dei soggetti che hanno formulato l'incongrua e

diseconomica proposta, e nulla hanno poi fatto per assicurare l'effettivo impiego degli strumenti il cui costo è inutilmente gravato sulle finanze pubbliche.

In disparte la posizione del D.G. dell'ex USL di Lagonegro, dott. Marra, su cui si tornerà nel prosieguo della trattazione, emerge la colpevolezza dei convenuti che hanno partecipato alla formulazione della dannosa proposta come componenti del Gruppo di lavoro, dott. Mileti, dott. Giordano e dott. De Costanzo, nonché quella del D.G. del Dipartimento regionale sicurezza e salute, che tale proposta ha avallato.

Sicuramente preponderante appare la colpevolezza del dott. Mileti; infatti, quale responsabile del servizio Basilicata soccorso 118, era quello maggiormente in grado di conoscere e valutare la sussistenza dei presupposti per un proficuo utilizzo dei macchinari di cui ha proposto l'acquisto, e soprattutto era preposto a curare l'addestramento del personale e la verifica del suo utilizzo, cosa quest'ultima del tutto disattesa, considerato che solo con nota del 12/3/2013 ha provveduto alla formale assegnazione alle sedi di destinazione degli ecotomografi portatili, responsabilizzando tardivamente anche gli assegnatari dello strumento, cosa che non ha certo favorito il loro proficuo utilizzo .

Ma, seppure in grado minore, palese appare anche la colpevolezza dei dottori De Costanzo e Giordano, che nonostante le competenze e le conoscenze che derivavano dagli incarichi di vertice svolti nel servizio sanitario regionale, hanno partecipato alla

formulazione della proposta adottata all'unanimità dal Gruppo di Lavoro.

Alla posizione di questi ultimi è assimilabile quella del dott. Montagano, all'epoca dei fatti D.G. del Dipartimento regionale sicurezza e salute; certamente il ruolo svolto, che comporta l'acquisizione di quadro completo delle esigenze e dotazioni professionali e strumentali del servizio sanitario regionale, con compiti anche di pianificazione e cura della formazione del personale, l'avrebbero dovuto indurre a non avallare acriticamente la diseconomica proposta formulata dal Gruppo di lavoro, cosa che invece ha fatto con la mera "presa d'atto" della relazione finale, formulata con la determina n. 7202 dell'8/8/2008.

Né ad escludere la innanzi affermata colpevolezza sono utili i richiami difensivi all'insindacabilità delle scelte discrezionali da parte del Giudice contabile.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, limita la responsabilità *"ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"*.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 14488 del 2003 ha affermato che se *"l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti"*; il limite va posto *"in*

*correlazione con l'art. 1, co. 1°, l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce, in via generale, che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia. In virtù di tale specifica previsione, detti criteri, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97, co. 1°, Cost., hanno acquistato dignità normativa, assumendo rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera opportunità) dell'azione amministrativa".*

Ne consegue che *"la verifica della legittimità della attività amministrativa" non può "prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. E si intende, allora, che la violazione dei criteri sopra indicati possa assumere rilievo anche nel giudizio di responsabilità, dal momento che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo costituisce un presupposto necessario (anche se non sufficiente) della colpevolezza di chi lo ha posto in essere".* In conclusione, secondo le SSUU della Cassazione, la Corte dei conti può *"verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità".*

Successivamente, la Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito, con la decisione n. 7024 del 2006, che i criteri di economicità ed efficacia costituiscono vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservanza può dar luogo alla misura, correttiva o repressiva, che il giudice deve applicare all'esito della sua verifica (cfr., sul punto, anche Cass. SS.UU. n. 18757 del 2008).

Poiché, come innanzi specificato, l'affermazione della

colpevolezza dei convenuti è basata sull'estrema irragionevolezza della scelta, adottata in violazione dei criteri di economicità e di efficacia dell'attività amministrativa, posti dall'art. 1, comma 1, della l.n. 241/1990, la deduzione difensiva va disattesa.

Passando al vaglio della posizione del convenuto dott. Marra, ritiene il Collegio che la prospettata corresponsabilità nella produzione del danno per cui è causa non sia condivisibile.

Infatti, il predetto è del tutto estraneo alla formulazione della proposta di acquisto, essendo intervenuto nel procedimento solo allorché la proposta era stata formulata dal Gruppo di lavoro e poi fatta propria dalla Giunta regionale con delibera n.1857 del 05/12/2006; egli si è limitato a dare doverosa esecuzione alla suddetta delibera di Giunta che, tra l'altro, delegava la ex-ASL 3 di Lagonero ad attivare le procedure di gara per l'acquisto di n.50 ambulanze e di destinare le economie all'acquisto di ecotomografi, da effettuare con successiva procedura di gara e nei limiti degli importi che si sarebbero resi disponibili. Da una visione settoriale e parziale, che gli derivava dall'essere preposto ad una USL, senza avere particolari conoscenze delle esigenze e delle dotazioni professionali dello specifico settore dell'emergenza-urgenza, non poteva non dare doverosa esecuzione al deliberato della Giunta, né tra le sue competenze rientrava poi l'addestramento del personale o la verifica dell'utilizzazione degli strumenti che era stato delegato ad acquistare tramite gara. Né la circostanza, pur sottolineata dall'attore pubblico, di aver indetto un'unica gara - nella quale era espressamente previsto



che il lotto opzionale riguardante gli ecotomografi potesse essere aggiudicato solo eventualmente, su espressa richiesta del Dipartimento della Salute, in caso di sufficienti economie d'asta, e senza che le imprese partecipanti alla gara potessero vantare pretese o rimborsi spese per la mancata aggiudicazione – invece di indire successiva e distinta gara dopo la verifica delle economie, appare un comportamento causalmente collegabile con il danno per cui è causa. Infatti nè il Gruppo di lavoro, nè la Giunta regionale nell'adottare la delibera n.1857/2006, avevano previsto una nuova valutazione della necessità di acquisire anche gli ecotomografi, ma avevano condizionato l'acquisto solo al verificarsi di economie di gara. La circostanza che il dott. Marra abbia proceduto ad indire una sola gara, con le cautele innanzi richiamate finalizzate alla verifica della condizione prevista dalla Giunta prima di procedere all'aggiudicazione del lotto opzionale riguardante 21 ecotomografi, non appare quindi causalmente collegabile con il danno poi verificatosi, ma al contrario può aver evitato gli ulteriori costi connessi ad una nuova e distinta gara (nuove pubblicazioni del bando sui quotidiani locali e nazionali, nuova commissione di gara ecc...).

La prudenza e l'attenzione del dott. Marra circa la condizione posta dalla Giunta per l'acquisto degli strumenti in trattazione, emerge anche dalla circostanza che, verificata la sussistenza delle economie di gara, prima di procedere all'aggiudicazione del lotto opzionale, ha chiesto direttive alle strutture centrali; Il Direttore di Basilicata soccorso, con nota n. 289 del 5/12/2007 affermava che l'economia

registrata dovesse essere utilizzata per l'acquisto opzionale degli ecotomografi, ed il Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie del Dipartimento sanitario, dott. Giordano, con determina n. 211 del 28.302008 provvedeva ad *“autorizzare l’A.S. USL n. 3 di Lagonegro all’utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie sin’ora registrate per provvedere all’aggiudicazione del lotto n. 4 riguardante gli ecotomografi, così come stabilito con D.G.R. n. 1857/2006...”*.

Per i motivi innanzi esposti, il convenuto dott. Marra va mandato assolto, difettando nei suoi confronti l'elemento soggettivo dell'invocata responsabilità.

Passando alla determinazione del danno da porre a carico degli odierni convenuti, il P.M. contabile lo ha quantificato in € 285.600,00, pari al costo dei 14 ecotomografi risultati sostanzialmente inutilizzati (€ 20.400,00 l'uno), ritenendo l'attore, con considerazione che il Collegio condivide, non fonte di danno l'acquisto dei restanti 7 apparecchi mobili, in considerazione del loro effettivo utilizzo, ancorchè improprio come postazione fissa.

Tuttavia, nel determinare la parte di danno da ascrivere agli odierni convenuti riconosciuti responsabili, il Collegio non può esimersi dal valutare il contributo causale della Giunta regionale, che con la più volte richiamata delibera n. 1857/2006 ha fatto propria la proposta del gruppo di lavoro.

Ricordata brevemente il principio di distinzione tra “politica e amministrazione”, quale principio di organizzazione della Pubblica Amministrazione, secondo il quale le competenze di indirizzo e

programmazione sono attribuite agli organi politici e le competenze di gestione sono attribuite agli organi burocratici, appare evidente che, la decisione di procedere all'acquisto anche al fine di erogare prestazioni sanitarie di primo livello utilizzando le ambulanze anche come poliambulatori mobili a servizio della popolazione rurale, come innanzi detto, è inficiata dall'assenza di un adeguato quadro programmatico, che avrebbe, tra l'altro, dovuto ponderare il rapporto tra risorse a disposizione e risultati conseguibili, per cui le conseguenze dell'incongrua e diseconomica scelta non possono non ricadere anche sull'organo politico.

Conseguentemente il Collegio ritiene di determinare in € 150.000,00 la somma da porre a carico degli odierni convenuti riconosciuti corresponsabili del danno, considerando la restante parte addebitabile ai componenti della giunta regionale che adottarono la delibera n. 1857/2006, non evocati in giudizio.

Passando alla ripartizione del danno, richiamato quando innanzi esposto circa la preponderante colpevolezza dell'allora responsabile del servizio "Basilicata Soccorso" dott. Mileti, a questi va addebitata la somma di € 90.000,00, mentre i convenuti dott. De Costanzo, dott. Giordano e dott. Montagano vanno condannati a risarcire la Regione Basilicata nella misura di € 20.000,00 ciascuno.

Dette somme sono da intendersi comprensive della richiesta rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Infine, poiché il Giudice contabile, in caso di proscioglimento

nel merito, deve liquidare l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa del convenuto prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimersi sulle richieste di rimborso avanzate all'Amministrazione (art. 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, nel testo modificato dall'art. 17, comma 30 quinquies del d.l. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009), occorre pronunciarsi sulle spese legali del convenuto dott. Marra, mandato assolto.

Visto il D.M. 10.3.2014 n. 55, concernente il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 24", da applicarsi in difetto di accordo tra le parti, si liquida il compenso del difensore del convenuto assolto nella misura di € 3.350,00, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall'art. 2, comma 2, del succitato D.M..

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) Condanna i convenuti al pagamento in favore della Regione Basilicata delle somme per ciascuno di seguito specificate:

**MILETI Libero** € 90.000,00;

**DE COSTANZO Giovanni** € 20.000,00;

**GIORDANO Raffaele** € 20.000,00;

**MONTAGANO Giuseppe** € 20.000,00;

le predette somme sono da intendersi comprensive della richiesta rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

b) assolve il convenuto **MARRA Mario** dagli addebiti contestati;

c) liquida le spese legali del convenuto mandato assolto nella misura di € 3.350,00.

d) Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 1.186,72=.

Euro millecentottantasei/72=.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2015.

L'estensore

(dott. Vincenzo Pergola)

F.to Vincenzo Pergola

Il Presidente

(dott. Maurizio Tocca)

F.to Maurizio Tocca

Depositata in Segreteria il -6 LUG. 2015

Il Preposto alla Segreteria della  
Sezione Giurisdizionale Basilicata

Maria Anna Catuogno

F.to Maria Anna Catuogno